

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 214, 515 E 805**

Art. 1

1.1

De Petris

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: "quattrocento" con la seguente: "cinquecentotrenta" e la parola: "otto" con la seguente: "dieci";

b) alla lettera b), sostituire la parola: "trecentonovantadue" con la seguente: "cinquecentoventi".

1.2

Parrini, Marcucci, Garavini, Giacobbe, Collina

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

Art. 2

2.1

De Petris

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: "duecento" con la seguente: "duecentosessantacinque" e la parola: "quattro" con la seguente: "cinque";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "il Molise e la valle d'Aosta ne hanno uno" con le seguenti: "il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno".

2.2

Bressa, Unterberger, Steger, Durnwalder

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno"».

2.3

Bressa, Unterberger, Steger, Durnwalder

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "quattro; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno", con le seguenti: "quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno".

2.4

Parrini, Collina

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

2.5

Parrini, Collina

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "il Molise e".

2.6

Parrini, Collina

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il Trentino-Alto Adige/Südtirol sei".

2.7

Parrini, Collina

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

"I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato".

Art. 3-ter.

1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "i regolamenti della Camera" sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: "i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato";

b) al comma 2, le parole "; integrata ai sensi del comma 1" sono soppresse».

2.0.1

Parrini, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Elettorato attivo e passivo del Senato)

1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

Art. 3

3.0.1

Parrini, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze"».

3.0.2

De Petris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 83 della Costituzione, al secondo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due"».

Art. 4

4.1

Grassi, Perilli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore».